

Allegato B

Disciplinare per la concessione ed erogazione di contributi ad attività economiche che sottoscrivono “Patti di Comunità” ai sensi dell’art. 3 della L.R. 4 del 1 marzo 2022

La Regione Toscana, in coerenza con le proprie finalità statutarie, con la legge regionale 4/2022 “Custodi della montagna toscana. Disposizioni finalizzate a contrastare lo spopolamento e a rivitalizzare il tessuto sociale ed economico dei territori montani”, con il presente disciplinare, definisce il procedimento di concessione ed erogazione dei contributi previsti a favore delle attività economiche firmatarie dei “Patti di Comunità” con i Comuni montani ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L.R. 4/2022.

Il presente disciplinare è emanato ai sensi e nel rispetto delle seguenti norme:

- Regolamento (UE) n. 1407/2013
- Regolamento (UE) n. 1408/2013
- L.r. 71/2017, ove applicabile
- L.r. 4/2022
- L. 241/1990
- L.r. 40/2009
- Decisione di Giunta regionale n. 4 del 7 aprile 2014 e ss.mm.ii
- Deliberazione della Giunta regionale n. 467 del 02/05/2018, ove compatibile
- Deliberazioni della Giunta regionale n. 933 del 01/08/2022 e n. 975 dell’8/08/2022
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1159 del 17/10/2022
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 721 del 26/06/2023

Per quanto compatibili con la L.r 4/2022 e le Delibere di Giunta e i relativi decreti dirigenziali attuativi, costituiscono inoltre riferimento normativo: la L.r. 71/2020 “Governo collaborativo dei beni comuni e del territorio, per la promozione della sussidiarietà sociale in attuazione degli articoli 4, 58 e 59 dello statuto” ed il regolamento attuativo approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 10 dicembre 2021, n. 48/R (Regolamento per la cura, gestione collaborativa e rigenerazione dei beni comuni in attuazione della legge regionale 24 luglio 2020, n. 71).

L’intervento è altresì attivato in conformità alle disposizioni comunitarie e/o nazionali e regionali vigenti in materia¹, nonché dei principi di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese.

La dotazione finanziaria disponibile è pari a complessivi euro 200.000,00 annui per 3 anni per le attività economiche beneficiarie del procedimento di cui al presente atto e firmatarie dei Patti di Comunità ai sensi dell’art. 3 commi 1 e 4 della LR 4/2022.

La durata dei patti quinquennale è subordinata alla effettiva disponibilità delle risorse sul bilancio regionale e potrà pertanto essere rimodulata su tre anni in caso di mancato stanziamento.

1. Destinatari

Sono destinatarie del contributo concesso ai sensi dell’art. 3 della L.R. 4/2022 le attività economiche che abbiano firmato un Patto di Comunità con il Comune di riferimento a seguito della procedura definita dal Comune stesso (cfr successivo par. 3) e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

¹Cfr. Par. 11 “Riferimenti normativi”.

1. Micro, piccole e medie imprese così come definite dall'allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014, compresi i liberi professionisti e altri soggetti, operanti in attività di natura imprenditoriale di tutti i settori economici;
2. con sede operativa o unità locale localizzata in uno dei Comuni montani di cui all'allegato B della LR 68/2011, e ad un'altitudine non inferiore a **cinquecento metri s.l.m.**. In caso di attività agricole almeno il cinquanta per cento dei terreni su cui è svolta l'attività deve essere localizzato ad un'altitudine non inferiore a cinquecento metri;
3. in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in possesso della certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni e verificabile attraverso il DURC di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto¹(DURC). Il soggetto richiedente che al momento della presentazione della domanda non ha sede o unità operativa in Toscana ma in altro Stato dell'UE è tenuto a produrre la documentazione equipollente al DURC secondo la legislazione del Paese di appartenenza;
4. regolarmente costituite e iscritte alla CCIAA territorialmente competente e non soggetta a:
 - a) procedura di fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo, concordato preventivo con continuità aziendale, accordo di ristrutturazione dei debiti ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare (R.D. n. 267/1942);
 - b) una delle fattispecie previste dal Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.lgs. n. 14/2019, ossia liquidazione giudiziale o in uno degli istituti ad essa collegati, accordo attuativo di piani attestati di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti, concordato in continuità aziendale (diretto, indiretto e misto), concordato preventivo, sovraindebitamento, concordato minore, composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa;
 - c) liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, come disciplinate dal Codice Civile;

Il requisito dell'altitudine (di cui al punto 2.) per le imprese non agricole sarà dichiarato dall'attività economica e confermato dal Comune, e oggetto di controllo a campione da parte dell'amministrazione regionale.

Le imprese agricole invece dovranno dichiarare di aver depositato il piano colturale grafico presso Artea e di essere consapevoli che il requisito, sarà verificato consultando il piano colturale grafico.

2. Requisiti di ammissibilità

Le attività economiche di cui al paragrafo 1 oltre ai requisiti ivi elencati devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità, come da autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata ai sensi degli artt 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

1. ai sensi del D.lgs. n. 231/20011:
 - possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione²;
 - non essere destinatario di sentenze di condanna né di misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al citato D.lgs. n. 231/2001;
2. non aver riportato (legale rappresentante) nei cinque anni precedenti (secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale³ o da documentazione equipollente dello Stato in cui è stabilita l'impresa)⁴:
 - a) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione

²D.lgs. 08-06-2001 n. 231 ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica")

finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode⁵, compresi i reati contro il patrimonio commessi mediante frode, di cui al Titolo XIII, Capo II, del Codice Penale; terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile;

b) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (anche se hanno beneficiato della non menzione) in materia: di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (reati tributari ai sensi del D.lgs. n. 74/2000); ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche (D.lgs. n. 152/2006 e L. n. 68/2015);

c) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per le seguenti gravi fattispecie di reato in materia di lavoro individuate ai sensi della Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. caporalato) (anche se hanno beneficiato della non menzione):

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (artt. 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – art. 603 bis c.p.; gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);
- reati in materia previdenziale: omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del D.L. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983);
- omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. 689/1981);

d) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale.

Per i requisiti relativi ai precedenti penali, lett. a), b), c), e d), il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate, comprese quelle che beneficiano della "non menzione". In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione, la estinzione del reato dopo la condanna⁶ o in caso di revoca della condanna medesima o la depenalizzazione;

3. essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità europea individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea³; detto requisito è soddisfatto laddove il richiedente non sia stato "destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile";

4. non presentare al momento della domanda un debito scaduto e non pagato, di importo superiore a 5.000/cinquemila euro e derivante da precedenti provvedimenti di revoca per agevolazioni alle imprese, anche per dilazione di pagamento e piano di rateizzazione del pagamento non rispettati e di debito iscritto a ruolo presso l'agente di riscossione coattiva; se le suddette posizioni debitorie sono accertate in fase di istruttoria, il soggetto può sanare la posizione debitoria entro il termine perentorio di 30/trenta giorni dalla contestazione, pena l'esclusione dall'agevolazione; tale divieto (disposizione) non si applica in presenza di

³D.P.C.M. 23-05-2007, in attuazione dell'art. 1, comma 1223, della Legge finanziaria 2007; Cfr Allegato D. e sito <http://www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/aiuti-di-stato/recupero-aiuti-illegali/>

un piano di rateizzazione concordato con la Regione derivante da un provvedimento di revoca e del quale risultano rispettate le scadenze.

5. non avere (legale rappresentante) procedimenti penali in corso di definizione e/o non aver riportato sentenze non ancora definitive per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. Caporalato) ed, in particolare:

- a) omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (artt. 589 e 590 c.p.; art. 25-septies D.Lgs. 231/2001);
- b) reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
- c) gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I D.Lgs. 81/2008);
- d) reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D. Lgs. 24/2014 e D.Lgs. 345/1999);
- e) omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983);
- f) omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981).

In merito a tale requisito, il richiedente è tenuto ad indicare tutti i procedimenti penali pendenti ed in corso di definizione e/o le sentenze non ancora definitive. Detto requisito sarà verificato non ai fini dell'ammissibilità, ma ai fini dell'erogazione dell'agevolazione concessa che, in caso di esito positivo, verrà sospesa fino alla definizione del procedimento giudiziario;

Ai fini della concessione del contributo previsto per la stipula dei Patti di Comunità i requisiti elencati al paragrafo 1 saranno oggetto di verifica prima del provvedimento di concessione, il solo requisito di cui al n. 1) dello stesso paragrafo sarà verificato entro i 120 giorni successivi alla concessione, i restanti requisiti elencati al presente paragrafo ed oggetto di autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, saranno controllati su un campione pari al 40% dei beneficiari, entro i 120 gg successivi al provvedimento di concessione.

3. Comunicazione degli esiti del procedimento di selezione delle proposte di Patto effettuato dal Comune

Al termine della fase di raccolta e selezione delle proposte i Comuni trasmettono alla Regione via PEC all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it (all'attenzione del Settore Politiche di Sostegno alle Imprese) gli esiti della procedura gestita completa di tutta la documentazione utile per procedere alla concessione del contributo previsto.

Termine previsto: **08/09/2023**

La comunicazione come descritto nell'Allegato A deve avere il seguente oggetto: L.r. 01 marzo 2022 n. 4 "I custodi della Montagna Toscana" – esiti della selezione dei Patti di Comunità ai sensi dell'art. 3 e deve contenere in allegato:

- foglio di calcolo (allegato "E") contenente l'elenco delle proposte valutate positivamente nell'ordine di selezione e dei rispettivi firmatari e **completo di tutti i dati richiesti (utilizzare per i campi in cui è previsto, il menù a tendina)**;
- autocertificazioni e Dichiarazioni sostitutive rilasciate dai soggetti selezionati circa il possesso dei requisiti necessari per la concessione del contributo (come dettagliato in allegato 1 "Disciplinare per la concessione ed erogazione di contributi ad attività economiche che sottoscrivono Patti di Comunità") da parte di tutti i richiedenti (Allegato C);
- attestazione, a cura del Comune, dell'effettiva localizzazione del richiedente/firmatario in località con altitudine superiore a 500 metri s.l.m. (per le imprese extra-agricole);

- data (effettiva o presunta) di sottoscrizione dei patti, comunque non oltre i 10 giorni lavorativi successivi alla notifica al comune dell'atto di concessione;
- elenco di controllo (cd check list) dei documenti allegati. (cfr allegato D);

Gli uffici regionali prendono atto della comunicazione di cui sopra e, previa verifica dei requisiti 2-4 del paragrafo 1 procedono alla concessione del contributo alle attività economiche, approvando due elenchi separati: beneficiari ai sensi dell'art. 3 comma 1 e beneficiari ai sensi dell'art. 3 comma 4 nel rispetto del numero massimo di firmatari già citato.

In caso in cui gli elenchi forniti dai Comuni contengano un numero di domande superiori ai limiti di n. massimo di beneficiari, questi potranno eventualmente beneficiare di scorrimento per disponibilità di risorse.

Tale procedura di scorrimento sarà curata dai competenti uffici regionali in base all'ordine cronologico di ricezione degli elenchi degli esiti delle manifestazione di interesse da parte dei Comuni.

La concessione è soggetta alla preventiva registrazione del COR sul Registro Nazionale degli Aiuti (RNA) o sul registro degli aiuti per le imprese agricole.

Entro i 120 gg successivi alla concessione gli uffici regionali provvederanno ad effettuare le verifiche a campione sui rimanenti requisiti del par. 1 e 2.

4. Rendicontazione ed erogazione dei contributi

4.1. Rendicontazione

Entro il 31/01 di ogni anno, per un numero massimo di cinque anni a partire dall'anno successivo a quello di concessione, i beneficiari dei contributi di cui al presente procedimento presentano istanza di erogazione per un importo pari ad 1/5 del contributo concesso relativamente alle spese sostenute al 31/12 dell'anno precedente.

La suddetta istanza deve

1. essere inviata secondo le modalità che saranno indicate con successivo atto:
 - nel caso di beneficiari della bando di cui al DD 19554/2022 tramite la stessa piattaforma dedicata alla rendicontazione del suddetto bando;
 - nel caso degli altri beneficiari tramite piattaforma dedicata alla rendicontazione;
2. essere riferita alle attività svolte entro il 31/12 di ogni anno e contenere:
 - scheda di monitoraggio compilata e sottoscritta dal Comune firmatario del Patto contenente informazioni qualitative e quantitative sulle attività realizzate (output) e gli obiettivi raggiunti o da raggiungere (outcome) secondo lo schema reso disponibile a tutti i beneficiari e firmatari ⁴;
 - l'elenco dettagliato (in formato foglio dati) dei documenti di spesa allegati secondo uno schema che sarà reso disponibile a tutti i beneficiari e firmatari del Patto di comunità;
 - copia di tutti i documenti di spesa elencati (fatture, in formato xml), annullati secondo quanto indicato di seguito completi di attestazione di avvenuto pagamento tramite bonifico o altre forma di pagamento tracciato con relativa documentazione (copia dell'avvenuto bonifico con causale e/o copia degli estratti conto, eliminando le voci non rilevanti);

La dicitura da inserire ai fini dell'annullamento è la seguente:

⁴ La scheda di monitoraggio costituisce la base per l'attuazione dell'art. 5 della l.r. 4/2022 "Clausola valutativa".

Bando per il sostegno alle attività economiche che sottoscrivono “Patti di Comunità” con i Comuni montani ai sensi dell’art. 3 comma 4 della LR 4 2022 - “Custodi della Montagna”

Operazione CUP

Spesa di Euro

rendicontata per l’annualità (indicare anno e n. ordinale da prima a quinta, es. 2022/prima annualità)

L'importo da indicare corrisponde alla quota di costo ammissibile che si intende imputare al progetto per il singolo giustificativo di spesa.

Tutti i documenti di spesa devono essere intestati al beneficiario e tutti i pagamenti devono provenire da un conto corrente allo stesso intestato.

Il totale del contributo concesso è diretto a sostenere in tutto o in parte le spese per la realizzazione delle attività previste dal “Patto di Comunità” per l’intera durata del Patto e pertanto sono ammissibili le seguenti tipologie di costi:

- Spese per il personale dipendente dell’attività economica firmataria del patto per le ore di lavoro dedicate alle attività oggetto del Patto, come da specifico ordine di servizio (o documento equivalente) del datore di lavoro;
- Acquisto di materiali di consumo relativi alla realizzazione delle attività previste dal Patto;
- Spese relative a utenze, legate alle attività del Patto (es. SIM telefonica; fatture di energia elettrica e gas per i locali presso cui si sono svolte le attività oggetto del Patto, spese di manutenzione e pulizia, altro);
- Spese per affitto di locali, noleggio/acquisto di macchinari e attrezzature compresi i canoni di leasing e compreso l’acquisto di dispositivi di protezione individuali per l’effettuazione delle attività previste dal Patto;
- Spese di manutenzione;
- Spese di consulenza/acquisto di servizi funzionali all’esercizio dell’attività;
- Spese per prestazioni occasionali o per contratti di collaborazione coordinata e continuativa aventi ad oggetto la realizzazione delle attività del Patto;
- Spese per trasferte (compreso eventuali rimborso chilometrico) necessarie allo svolgimento delle attività del Patto;
- Spese assicurative eventualmente necessarie per lo svolgimento di attività previste dal patto;

In caso di spese non comprese in questo elenco i firmatari potranno chiedere agli uffici regionali la possibilità di riconoscere eventuali spese relative all’attuazione del Patto che valuteranno la coerenza con gli obiettivi della legge e la compatibilità con le norme vigenti in materia di contributi alle attività economiche.

Le prescrizioni di cui sopra, unitamente ad altre specifiche disposizioni, sono riportate nelle linee-guida per la rendicontazione che saranno rese disponibili a tutti i beneficiari.

Non sono ammissibili:

- A) spese pagate in contanti;
- B) spese parzialmente quietanzate;
- C) beni prodotti o servizi erogati da soci/amministratori o coniugi/parenti/affini, entro il secondo grado, degli stessi; non sono altresì ammissibili i giustificativi emessi da società/imprese di cui i componenti del CdA (o loro coniugi/parenti/affini entro il secondo grado) sono soci/titolari;
- D) imposte e tributi, fatta eccezione per i contributi e gli oneri previdenziali dei dipendenti come risultanti da buste paga e F24;
- E) acquisizione di azioni o quote di un’impresa;
- F) imposta sul valore aggiunto, se recuperabile;
- G) interessi passivi;
- H) commissioni per operazioni finanziarie;

- I) perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari;
- J) ammende e penali;

In alternativa alla presentazione di istanza di erogazione con le modalità descritte è facoltà dei beneficiari optare per le seguenti possibilità:

- presentazione della rendicontazione completa di tutti i documenti attestanti le spese sostenute, come dettagliato nelle linee-guida già citate;
- presentazione della rendicontazione tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 (su modello che sarà reso disponibile a tutti i beneficiari) attestante la veridicità dei documenti di spesa presentati e la conformità alle disposizioni regionali. A fronte di tale dichiarazione si provvederà all'erogazione del 70% del contributo entro i successivi 30 gg (previa verifica de DURC) ed il restante importo a conclusione del controllo della documentazione di spesa (entro 90 gg dalla richiesta). La documentazione presentata sarà comunque oggetto di controllo completo prima della data dell'erogazione dell'ultima quota e eventuali somme non riconosciute ammissibili o validamente rendicontate saranno trattenute sulle eventuali quote di contributo rimanenti o soggette a revoca e recupero parziale;
- presentazione di rendicontazione con perizia asseverata a cura di un revisore legale. In questo caso si provvederà all'erogazione entro i successivi 30 gg (previa verifica del DURC). Le asseverazioni sono soggette ad un controllo a campione del 20% e le spese sostenute per le stesse possono essere inserite tra le spese oggetto di contributo.

4.2. Erogazione del contributo

L'erogazione avverrà entro i 90 gg successivi alla presentazione della documentazione di cui sopra.

Ogni erogazione dell'agevolazione sarà preceduta dalla verifica della sussistenza dei requisiti di seguito elencati:

- a) permanenza del requisito di localizzazione;
- b) attività economica in essere (iscrizione CCIAA come attiva);
- c) assenza di procedure concorsuali (eccezione per il concordato preventivo con continuità aziendale);
- d) verifica regolarità contributiva (DURC).

L'erogazione verrà comunque sospesa quando a carico dell'impresa (legale rappresentante) risultino, per effetto di autodichiarazione o a seguito di controlli, procedimenti penali in corso o quando risultino provvedimenti di condanna non ancora definitivi per reati in materia di sfruttamento del lavoro (c.d. caporalato).

5. Modifiche ai Patti di Comunità

I firmatari possono concordare modifiche ai Patti che non comportino cambiamenti sostanziali tali da incidere sull'importo riconosciuto di contributo secondo di criteri individuati dal Comune nell'avviso di raccolta o sull'ambito di riferimento che deve rimanere coerente con le previsioni dell'art. 3 della LR 4/2022.

Per il dettaglio della tipologia di modifiche ammesse vedi paragrafo 5 dell'Allegato A "Disciplinare per la selezione dei "Patti di comunità" a cura dei Comuni (art. 3 LR 4/2022)"

6. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente disciplinato si rimanda alle norme citate nel presente provvedimento nonché alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo.

7. Informativa e tutela ai sensi del Regolamento UE/679/2016

Con riferimento all'informativa si rinvia alla "DICHIARAZIONE DI CONSENSO AI SENSI ART. 13 Reg (UE) 2016/679 (GDPR)".

Il trattamento dei dati forniti alla Regione Toscana a seguito della partecipazione al bando avviene esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali.

I dati forniti saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, di tutela della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il beneficio, in conformità alla normativa Comunitaria e Nazionale in materia di privacy.

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni:

il conferimento dei dati è obbligatorio e la loro mancata indicazione preclude i benefici derivante dal Bando;

- (a) i dati forniti sono trattati dalla Regione Toscana per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente Bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- (b) i dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge, né saranno oggetto di diffusione;
- (c) i dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione al Bando ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L.241/1990;
- (d) la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e manuali;
- (e) i dati saranno trattati secondo quanto previsto dalla normativa e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, e sul sito internet della Regione Toscana, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative.

La Regione Toscana-Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza Duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).

Il Responsabile della protezione dei dati è il DPO di Regione Toscana (dati di contatto: [email:urp_dpo@regione.toscana.it](mailto:urp_dpo@regione.toscana.it) < <mailto:rpd@regione.toscana.it> >).

I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti dell'Archivio generale della Giunta regionale per il periodo di legge previsto per questa tipologia di documenti della pubblica amministrazione.

Responsabile del Trattamento:

Ogni reclamo avverso il trattamento potrà essere proposto al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità: (<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/4535524>).

8 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e della L.r. n. 40/2009 il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Politiche di Sostegno alle Imprese Ing. Angelo Marcotulli.

Il diritto di accesso¹ viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta nei confronti del Settore Politiche Politiche di Sostegno alle Imprese con le modalità di cui alla DGR 2 ottobre 2017, n. 1040;

Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: custodimontagna@regione.toscana.it.

9 Disposizioni finali

Ai fini del bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie verranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali all'Amministrazione regionale da parte di beneficiari dovranno essere effettuate tramite PEC.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BURT le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

L'Amministrazione regionale si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti nazionali, regionali o comunitari.